

n.43086/2003 R.G.

Sent 6236/06
Proc. A. 748/06.

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il TRIBUNALE di MILANO
in composizione monocratica
Sezione IV civile
Giudice Giovanni Rollero
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 9 marzo 2006 ed introitata per la decisione in data 18 maggio 2006, promossa

DA

[REDACTED]

tutti elettivamente domiciliati in [REDACTED], presso lo studio dell'Avvocato [REDACTED], che li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso per reintegrazione nel possesso,

ATTORI



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per reintegrazione nel possesso depositato il 4 luglio 2003, [REDACTED]

[REDACTED] dichiarandosi possessori, da oltre vent'anni, di varie porzioni immobiliari, in atti precisamente identificate, adibite ad orti in [REDACTED] assumevano che, dopo la notifica di vari atti di citazione tendenti a far dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà dei fondi da ciascuno posseduti, [REDACTED], persona cui faceva capo la [REDACTED] che figurava quale proprietaria dell'area in cui erano compresi gli orti in questione, aveva iniziato a frequentare gli orti ove i possessori si recavano quasi quotidianamente, rivolgendo loro pesanti allusioni e minacciando che, di lì a poco, sugli appezzamenti di terreno sarebbe passata una ruspa.

La minaccia si concretizzava il 19 giugno 2003, quando [REDACTED] ed alcuni dipendenti della [REDACTED], non meglio identificati, si erano introdotti negli orti con una ruspa, adducendo a giustificazione il fatto di dover dare esecuzione, come proprietari dell'area, ad un'ordinanza del Comune di [REDACTED] ne avevano devastato alcuni, desistendo, poi, dall'azione intrapresa solo per l'ora tarda e completando l'opera il giorno successivo, coadiuvati anche da una macchina scavatrice manovrata da un soggetto che si era dichiarato figlio di [REDACTED]. Gli spoliatori avevano, infine, provveduto a recintare tutta l'area, impedendo l'accesso dei ricorrenti. Il figlio di [REDACTED] [REDACTED] era stato in seguito identificato per [REDACTED], legale rappresentante della [REDACTED]

Su queste premesse, i ricorrenti avevano chiesto, nella fase sommaria, la reintegrazione di ciascuno nel possesso delle porzioni immobiliari in precedenza possedute, mediante ripristino dello *status quo ante* e, per la fase di merito possessorio, anche la condanna della [REDACTED] e dei due [REDACTED] al risarcimento dei danni, da provare in corso di causa.

Con memoria depositata il 21 luglio 2003 si costituivano davanti al giudice designato della sezione feriale civile, in vista dell'udienza del 23 luglio 2003, la [REDACTED] e i due [REDACTED], chiarendo che la società si era aggiudicata il lotto di terreni in [REDACTED] nell'anno 2002 a seguito di una procedura esecutiva davanti al Tribunale di Milano e che subito si era constatato che i fondi occupati dai ricorrenti erano ingombri da baracche abusive e fatiscenti ed erano diventati un ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Il Comune di [REDACTED], appreso che [REDACTED] era divenuta proprietaria delle aree, aveva ingiunto a questa società di provvedere alla rimozione delle baracche

ed alla recinzione dell'area con ordinanza del 16 giugno 2003. Si affermava, pertanto, che i resistenti si erano attivati non già per compiere uno spoglio violento o clandestino ai danni dei ricorrenti, ma per dare doverosa esecuzione ad un provvedimento dell'autorità amministrativa.

All'esito di un'articolata istruttoria nel corso della fase sommaria del procedimento, durante la quale interveniva in causa anche [redacted], all'udienza del 26 novembre 2003 era riservata la decisione sulla domanda di tutela possessoria sommaria.

Con ordinanza depositata il 2 dicembre 2003, si dava atto della cessazione della materia del contendere fra taluni ricorrenti, l'intervenuto [redacted] ed i resistenti ed era ordinata la reintegrazione nel possesso di altri ricorrenti.

Per chiarezza espositiva e per evitare inutili ripetizioni è opportuno trascrivere di seguito tale provvedimento: "...rilevato che nelle more del presente procedimento il ricorrente [redacted] e l'intervenuto [redacted] hanno raggiunto un accordo transattivo con la resistente [redacted]

rilevato che, all'esito dell'istruttoria, i ricorrenti [redacted] hanno riconosciuto la carenza dei presupposti per un provvedimento di tutela possessoria sommaria, atteso che i lavori intrapresi dalla resistente [redacted] non hanno interessato né gli appezzamenti di terreno adibiti ad orto posseduti da ciascuno di costoro né le relative vie di accesso ai singoli lotti; i predetti hanno, pertanto, rinunciato alla domanda di tutela sommaria;

ritenuto che l'istruttoria svolta ha documentato, attraverso fotografie e deposizioni di sommari informatori, condotte con l'ausilio del rilievo planimetrico dei luoghi (doc. 2b di parte ricorrente) commissionato dai ricorrenti al geom. [redacted] che gli appezzamenti di terreno adibiti ad orto, da lungo tempo posseduti dai restanti ricorrenti - [redacted]

sono stati tutti interessati, in maggiore o minor misura, dai distruttivi lavori di rimozione di manufatti e coltivazioni ivi insistenti e di spianamento, condotti dalla società resistente, con l'ausilio di ruspe, in due riprese, il 19 e 20 giugno 2003;

ritenuto che tali lavori hanno interessato, per quanto si è potuto accertare, anche le strade sterrate di accesso alle diverse porzioni di terreno;

ritenuto che tutti i sommari informatori esaminati ([redacted] per la posizione [redacted] [redacted] per le posizioni [redacted] [redacted] per la posizione [redacted] possono considerarsi massimamente attendibili, sia perché le dichiarazioni a verbale di ciascuno trovano

riscontro nella copiosa documentazione fotografica prodotta dalla difesa di parte ricorrente, sia perché la stessa parte resistente non contesta l'esecuzione delle opere sopra descritte, qualificate dai ricorrenti come atti di spoglio violento e clandestino, limitandosi, in buona sostanza, a far notare che tale attività è stata posta in essere in ottemperanza a quanto ingiunto dal Comune di [redacted] alla [redacted] ad altri soggetti proprietari di aree in quel comparto con l'ordinanza nr. 115 del 16 giugno 2003 (doc. 6 di parte resistente);

ritenuto che il predetto provvedimento dell'autorità amministrativa non vale in questa sede ad escludere che la condotta della resistente [redacted] integri gli estremi dello spoglio violento del possesso dei singoli appezzamenti di terreno in danno dei ricorrenti di volta in volta interessati, dovendosi, casomai, ritenere che situazioni possessorie giuridicamente tutelate in capo a terzi avrebbero assicurato ad [redacted], destinataria dell'ingiunzione comunale, l'esonero da ogni responsabilità per la mancata ottemperanza al provvedimento amministrativo;

ritenuto che nessuna rilevanza per far dubitare dell'attendibilità di taluno fra i sommari informatori ha il rilievo di parte resistente in ordine al trasferimento della residenza anagrafica in [redacted] da parte dei ricorrenti [redacted] e [redacted] da epoca successiva all'inizio dell'asserita conduzione da parte di costoro dei rispettivi orti, posto che è di comune esperienza la possibilità che il trasferimento della residenza anagrafica in un comune possa intervenire anche parecchi anni dopo che una persona vi si è stabilita; in ogni caso, anche a voler far decorrere il possesso di taluno fra i ricorrenti dal dies a quo individuato da parte resistente, saremmo in presenza di una situazione di fatto prorattasi, almeno in un caso, per un tempo insufficiente a far ritenere maturata l'usucapione, ma, nondimeno, suscettibile di tutela in questa sede possessoria;

ritenuto che per l'esatta individuazione dei singoli appezzamenti di terreno e delle relative strade di accesso deve farsi riferimento al rilievo planimetrico del geom. [redacted] predisposto verso la fine del 2002 per le esigenze probatorie della causa per accertamento dell'usucapione promossa dagli utilizzatori dei singoli orti e che i testi, conoscitori dei luoghi, hanno riconosciuto quale rappresentazione fedele dello stato di fatto preesistente alle attività di [redacted], tale planimetria dovrà, pertanto, essere allegata alla presente ordinanza e ne formerà parte integrante;

pqm

dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di tutela possessoria sommaria proposta dai ricorrenti [redacted]

[redacted] dall'intervenute [redacted];

ordina alla [redacted] di reintegrare [redacted]

[redacted] nel possesso degli appezzamenti di terreno adibiti ad orto come individuati, per ciascuno, dalla planimetria doc.

2b di parte ricorrente, qui allegata come parte integrante del presente provvedimento, in particolare ripristinando la recinzione di ciascuna porzione di terreno nonché di reintegrare costoro nel possesso delle servitù di passaggio pedonale sulle vie sterrate di accesso, evidenziate in azzurro sulla predetta planimetria...".

Nel prosieguo del giudizio di merito possessorio, all'udienza del 29 aprile 2004, erano assegnati i termini per la precisazione e modifica delle domande e per richieste istruttorie e produzioni documentali.

Dopo due rinvii, giustificati dalla pendenza di trattative per un componimento bonario della vertenza, all'udienza del 16 dicembre 2004 la causa era ritenuta matura per la decisione.

All'udienza del 9 marzo 2006 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati e, dopo il rituale scambio degli atti finali, il 18 maggio 2006 la causa era trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella comparsa conclusionale di parte attrice si da atto che nelle more del giudizio di merito possessorio anche i ricorrenti [redacted] ed [redacted] hanno raggiunto un accordo transattivo con i convenuti, con la conseguente cessazione della materia del contendere fra queste parti, sicchè hanno precisato le conclusioni al termine della causa i soli [redacted]

[redacted] Il procuratore di parte attrice da atto anche del fatto che: "nessun elemento nuovo è emerso nella fase istruttoria" e conseguentemente si è ritenuto opportuno riproporre, immutate, le difese già svolte nella fase istruttoria.

Parti convenute, dal canto loro, hanno dato atto dell'acquiescenza al provvedimento emesso nella fase sommaria, cui è stata data esecuzione.

Residua il contenzioso unicamente in ordine alle domande risarcitorie, naturalmente con riferimento alle sole posizioni dei sei attori che hanno coltivato il giudizio fino all'esito della fase di merito possessorio.

Pare assai opportuno, anche raccogliendo taluni spunti offerti dagli scritti difensivi delle parti, liquidare equitativamente il danno patrimoniale cagionato dalle condotte di spoglio.

La minima consistenza degli orti devastati e la tipologia dei pochi attrezzi (vanghe, zappe ecc.) che ciascuno ha perduto per effetto dell'intervento distruttivo della ruspa e della scavatrice inviate da [redacted], consentono di limitare [redacted] per ciascuno degli attori il risarcimento del danno patrimoniale.

E' richiesto, nell'esorbitante misura di [redacted] *pro capite* anche il risarcimento del danno non patrimoniale, *sub specie* di danno morale da reato.

Pare innegabile che nella condotta dei due [redacted] e dei loro ignoti collaboratori possano ravvisarsi taluni profili di rilevanza penale. Si deve, nondimeno, affermare con chiarezza che la minima offensività della condotta dei convenuti, resa evidente anche dalla modestissima entità dei danni patrimoniali cagionati agli attori, impone, in una visione realistica dei fatti di causa, di limitare il risarcimento del danno non patrimoniale ad una misura poco più che simbolica, che può determinarsi in € [redacted] per ciascuno degli attori.

Ferma restando la cessazione della materia del contendere fra i convenuti e tutte le altre parti con le quali costoro hanno raggiunto un accordo transattivo, si devono condannare i convenuti soccombenti a rimborsare agli attori [redacted] le spese di lite, liquidate come da dispositivo.

PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

CONFERMA

l'ordinanza emessa il 2 dicembre 2003 a conclusione della fase sommaria del procedimento possessorio;

DICHIARA

cessata la materia del contendere fra A [redacted] ed i convenuti [redacted] e [redacted]

CONDANNA

[redacted] in solido fra loro, a pagare la somma complessiva di € [redacted] ciascuno a [redacted] con gli interessi legali dalla data odierna al saldo;

RIGETTA

ogni altra domanda delle parti e

CONDANNA

[REDACTED] solido fra loro, a rimborsare a [REDACTED] le
[REDACTED] le
spese di lite, che si liquidano in € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] per diritti, € [REDACTED] per onorari, €
[REDACTED] per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in €
[REDACTED] oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 24 maggio 2006.

il Giudice
Giovanni Rollero

4^a SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO OGGI
29 MAG. 2006
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1

Francesco d'Alaja